

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

112^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 MARZO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CARRARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 6010

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui *Doc. IV*, nn. 17 e 25:

PRESIDENTE 6013
LAPENTA (DC) 6013

CONGEDI 6007

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 6007

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 762:

PRESIDENTE 6010
PINTO (PRI) 6010

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 6008

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 12^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 762 6009

Presentazione di relazioni Pag. 6008

Ritiro 6008

Trasmissione dalla Camera dei deputati 6007

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 » (341):

SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6010
TAVIANI (DC), *relatore* 6010

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977 » (622) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANTUZ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6013
TAVIANI (DC), *relatore* 6013

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (762) (Relazione orale).

Approvazione con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali »:

* CIACCI (PCI)	Pag. 6016
* DEL NERO (DC), relatore	6014, 6017, 6018
IANNIELLO, sottosegretario di Stato per le finanze	6017, 6018
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	6019
SPINELLI (PSI)	6020

Discussione e approvazione:

« Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione » (343):

MARCHETTI (DC), relatore	Pag. 6011
* MOLA (PCI)	6011
SANTUZ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	6011

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine	6009
--	------

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	6010
------------	------

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Trasmissione di relazione	6009
---------------------------	------

MINISTERO DELLA DIFESA

Annunzio di documento	6010
-----------------------	------

MINISTERO DEL TESORO

Trasmissione di relazioni	6009
---------------------------	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

BERTONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per un giorno il senatore Miana.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. In data 20 marzo 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1388. — « Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici » (445-B) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 374 - 965 - 1124 - 1253. — Deputati LUSIGNOLI ed altri; FIANDROTTI ed altri; DE CINCQUE ed altri; MANFREDI Giuseppe. — « Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale » (839) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

PRESIDENTE. In data 19 marzo 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'Accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 » (831);

« Adesione all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione » (832);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 » (833);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, numero 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche » (834);

« Nuovo ordinamento degli studi di medicina » (835);

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (836);

« Norme per il riordinamento della previdenza in agricoltura » (837);

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

« Legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica » (838).

In data 20 marzo 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, FABBRI, BARSACCHI, FINESSI, SIGNORI, DELLA BRIOTTA, NOCI, PETRONIO, FOS-
SA, LEPRE, MARAVALLE, BOZZELLO VEROLE e SCAMARCIO. — « Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato » (840);

MANCINO. — « Limiti alla responsabilità oggettiva delle società sportive » (841);

PARRINO, BUZIO, CIOCE e CONTI PERSINI. — « Estensione a determinate categorie di ufficiali dei benefici di legge di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, numero 626 » (842);

SCHIETROMA, PARRINO, BUZIO, CONTI PERSINI e CIOCE. — « Norme regolanti l'avviamento al lavoro del coniuge superstite e dei figli delle "vittime del dovere" » (843).

In data 20 marzo 1980, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del:

Consiglio regionale della Valle d'Aosta. — Disegno di legge costituzionale. — « Modificazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo " Statuto speciale per la Valle d'Aosta " » (844).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . In data 20 marzo 1980, il senatore Scevarolli ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Scevarolli ed altri. — « Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato » (515).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . In data 20 marzo 1980, il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9ª (Agricoltura):

« Disposizioni in materia di difesa del suolo e delle acque » (811), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 19 marzo 1980, il senatore Mancino ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

MANCINO ed altri. — « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (20);

BERTI ed altri. — « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (55);

CIPELLINI ed altri. — « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (110).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 25 marzo 1980, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Martinazzoli, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assun-

zione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente il riconoscimento e la esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973 » (276);

dal senatore Marchetti, sul disegno di legge: « Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione » (343);

dal senatore Martinazzoli, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 » (560).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 26 marzo 1980, il senatore Martinazzoli ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977 » (561).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 12ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 762

P R E S I D E N T E . In data 26 marzo 1980, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (762).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposte di nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Orlando Montemurro a presidente dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Ernesto Sanguineti a presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso al Senato, con lettera del 21 marzo 1980, la relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1980 che, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, costituisce allegato alla Relazione previsionale e programmatica (*Doc. XIII, n. 1-ter*).

Tale relazione sarà inviata alla 5ª Commissione permanente.

Annunzio di relazioni trasmesse dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha trasmesso al Senato, con lettera del 21 marzo 1980, le relazioni previste dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 159,

sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie (*Doc. XLVII, n. 1*).

Tali relazioni saranno inviate alla 6ª Commissione permanente.

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 19 marzo 1980 — *Doc. IV, n. 29* — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro della difesa

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 4 marzo 1980 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi della Aeronautica.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Nella previsione della brevità del tempo di trattazione delle autorizzazioni a procedere in giudizio e delle ratifiche di accordi internazionali, dispongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento, la inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Si passerà, pertanto, ad esaminare prima le ratifiche, poi le autorizzazioni a procedere e quindi i due disegni di legge di conversione di decreti-legge. La discussione del decreto-legge riguardante i bacini idrografici avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 17, in accoglimento di una richiesta in tal senso formulata dalla 5ª Commissione, che deve esaminare alcuni emendamenti presentati.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 762

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (762).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977** » (341)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977** ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

TAVIANI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANTUZ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione** » (343)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

M A R C H E T T I, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S A N T U Z, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M O L A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M O L A. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore dell'adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare, adottata nella conferenza internazionale tenutasi a Londra nell'ottobre 1974, promossa dalla IMCO, cioè l'organizzazione consultiva marittima intergovernativa.

Desidero però fare due considerazioni brevi: prima di tutto lamentare il fatto che il Parlamento perviene all'approvazione della adesione alla convenzione dopo sei anni dal-

la data di adozione della convenzione per la salvaguardia della vita in mare.

In secondo luogo desidero sottolineare la necessità che il Parlamento, il Governo e la amministrazione dello Stato, dopo l'approvazione della convenzione, provvedano ad adeguare la legislazione italiana ai nuovi compiti ed ai contenuti della convenzione stessa per l'adozione di nuove misure di controllo sulla sua applicazione e di repressione delle violazioni. Soprattutto importante sarà l'attività di prevenzione degli infortuni sul mare.

Dobbiamo purtroppo constatare che anche negli ultimi anni, quindi dopo l'adozione della nuova convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare, gli infortuni ed i disastri marittimi si sono verificati ancora con spaventosa frequenza e con gravi perdite di lavoratori marittimi italiani. Potrei citare una serie impressionante di esempi. Uno dei più recenti è quello dell'affondamento della nave Misurina a poche miglia dalle coste della Sardegna. Un altro esempio è rappresentato dallo Stabia I. Vedo qui il sottosegretario Ianniello che conosce molto bene questa vicenda. Una motonave di 1.500 tonnellate, una vecchia carretta del mare, il 4 gennaio 1979 è affondata a pochi metri dal porto di Salerno. Dodici dei quattordici membri dell'equipaggio sono periti in questo disastro e si suppone che tre corpi delle vittime siano ancora imprigionati nello scafo, che giace a dodici metri di profondità vicino al porto.

Fino ad oggi non si è provveduto a recuperarli. È incredibile come nell'epoca moderna una nave come lo Stabia possa aver ricevuto l'autorizzazione a navigare; è incredibile come, pur essendo in prossimità del porto, non sia stato possibile organizzare i soccorsi per salvare le vite dell'equipaggio ed è incredibile che, a distanza di un anno e mezzo, non sia stato ancora recuperato lo scafo. Eppure questo recupero era necessario per il prosieguo dell'inchiesta giudiziaria, per verificare l'esistenza o meno dei corpi dei marittimi periti. Quindi questa operazione avrebbe avuto sia un valore giuridico, per la continuazione dell'inchiesta, sia un valore morale poichè avrebbe consentito ai familiari dei marittimi di-

spersi di riavere almeno parte dei resti dei loro cari.

L'esempio dello Stabia I dimostra quale è l'arretratezza del nostro paese in materia di salvaguardia della vita in mare e secondo me dimostra anche un comportamento freddamente burocratico del Ministero della marina mercantile, oserei dire addirittura disumano, che non ha fatto niente per recuperare lo scafo dello Stabia I in cui sono probabilmente imprigionati i corpi dei marittimi. Quindi questi terribili episodi di infortuni e di disastri marittimi devono stimolarci, dopo l'adesione alla convenzione di Londra, ad operare una svolta in questo settore: è necessario aggiornare ed adeguare la legislazione italiana alla convenzione di Londra, instaurare nuove misure di controllo sulla sua applicazione, reprimere le violazioni della convenzione stessa, organizzare in modo moderno il servizio di assistenza, soccorso e salvataggio in mare che non è efficiente nel nostro paese; è necessario soprattutto assumere misure di prevenzione contro gli infortuni ed i disastri marittimi per la salvaguardia della vita in mare e bisogna affrontare questo problema a monte. Sottolineo, a tale proposito, l'importanza del momento della costruzione delle navi: occorre che siano costruite navi tecnologicamente avanzate, che diano garanzie anche dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda gli infortuni ed i disastri marittimi.

Il Governo è stato impegnato, da una risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1979, a presentare entro il 30 novembre dello stesso anno il nuovo piano della cantieristica; ma ha presentato al CIPI solo alcune paginette di indirizzi generali che dovrebbero ispirare l'elaborazione del piano. Nel rinnovare la richiesta che il Governo presenti al più presto il nuovo piano della cantieristica, mi permetto di suggerire che tale piano tenga conto della nuova convenzione di Londra, cioè faccia in modo che vi siano degli stimoli, degli incentivi per i cantieri italiani allo scopo di una ristrutturazione della cantieristica italiana tendente a costruire navi moderne, tecnologicamente avanzate e perfettamente rispondenti ai requisiti richiesti dalla convenzione approvata a Londra.

In conclusione, non basta che il Parlamento, il Governo, lo Stato italiano aderiscano passivamente e burocraticamente alla nuova convenzione per la salvaguardia della vita in mare, ma è necessario operare una svolta, sia sul piano legislativo sia sul piano della direzione politica del Ministero della marina mercantile, affinché la nuova convenzione di Londra trovi una completa e tempestiva applicazione nel nostro paese e affinché sia finalmente condotta un'opera efficace per la difesa della vita dei lavoratori marittimi italiani. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977** » (622) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmato a Bangkok il 22 dicembre 1977** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

T A V I A N I, *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S A N T U Z, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, *segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui documenti IV, nn. 17 e 25

L A P E N T A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A P E N T A. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo che per il documento IV, n. 17, concernente la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i senatori Fossa Francesco e Talamona Augusto per concorso nei reati di cui agli articoli 216, 219 e 223 della legge sul fallimento e per il reato di appropriazione indebita (articoli 61, n. 11, e 646 del codice penale), iscritto al n. 1 del punto II dell'ordine del giorno, che già ha beneficiato di una proroga, sia con-

cesso un congruo rinvio tecnico per acquisire ulteriori elementi di più approfondita conoscenza poichè la Giunta non ha ancora potuto concludere la sua indagine.

Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa alla Giunta una proroga del termine per riferire al Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Spadaccia (*Doc. IV, n. 25*), per i reati di vilipendio della religione dello Stato e pubblicazioni oscene (articoli 81, 110, 402, 528 e 529 del codice penale), iscritta al n. 2 del punto II dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dal senatore Lapenta si intendono accolte.

Discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali** » (762) (*Relazione orale*)

Approvazione con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* **D E L N E R O**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame mira ad adeguare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie. Infatti il regio decreto-legge 29 settembre 1889, n. 6407, e le successive norme di conversione

ed aggiornamento impongono il divieto di produzione ed importazione di saccarina e sostanze assimilate.

La legge 29 marzo 1940, n. 295, conferma il divieto di importazione, ma affida al Ministro delle finanze la facoltà di consentire la produzione in Italia di saccarina da adibirsi ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, con particolari controlli finanziari e con l'obbligo di cedere tutta la saccarina prodotta allo Stato.

Con decreto del 18 giugno 1946 sono precisate le modalità di produzione, commercio e trasporto ed è affidata la produzione alla Farmitalia con prezzo fissato nell'ultimo contratto di lire 34.000 il chilogrammo di cui 18.000 all'erario.

L'ultimo contratto stipulato tra lo Stato e la Farmitalia risale al 19 marzo 1979 ed ha previsto la produzione di 60.000 chilogrammi di saccarina pura.

La saccarina può essere attualmente usata nella fabbricazione di medicinali, di prodotti dietetici, dentifrici e similari.

Il trattato CEE sancisce la libera circolazione delle merci nei paesi della Comunità e l'articolo 37 del trattato del 1957, in particolare, prescrive che gli Stati membri provvedano al riordino dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, compresi quelli delegati, onde venga esclusa, al termine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Dopo oltre 20 anni dall'approvazione del predetto articolo 37, la Commissione della Comunità europea, dopo varie diffide, rilevava formalmente l'inadempienza da parte italiana e nel febbraio '78 iniziava la procedura del ricorso alla Corte di giustizia de L'Aja. Il Governo italiano ne chiedeva ed otteneva la sospensione impegnandosi a provvedere con urgenza e in modo deciso.

All'impegno comunitario si aggiungono altri due aspetti di politica interna. Il primo riguarda la richiesta, sempre maggiore, di saccarina e di edulcoranti similari, da parte dell'industria farmaceutica e alimentare; la seconda riguarda la difficoltà di sviluppare la produzione da parte della Farmitalia, sia per proprie difficoltà interne che nell'in-

certezza del mantenimento del monopolio vietato dal trattato CEE. Gli stabilimenti di produzione della Farmitalia sono ormai così vetusti da essere stati diffidati dal Ministero del lavoro perchè non conformi alle norme di sicurezza degli impianti e di igiene del lavoro.

Da quanto sopra è derivata la necessità di provvedere d'urgenza a liberalizzare la produzione, l'importazione e l'impiego della saccarina e dei prodotti similari.

L'urgenza è data anche dalla rarefazione del prodotto nel mercato essendo già stata venduta la produzione Farmitalia di cui all'ultimo contratto ed essendovi difficoltà a fare un nuovo contratto per il quale il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario, attese le direttive della Comunità europea ed essendo stata ancora vietata l'importazione.

Tale liberalizzazione è soggetta alle normative generali sul commercio e produzione per quanto riguarda l'impiego nei prodotti farmaceutici e nell'industria, mentre resta il divieto d'uso di saccarina e degli altri edulcoranti nei prodotti alimentari, per i quali l'autorizzazione può essere data dal Ministro della sanità nel rispetto della legge n. 283 del 1962 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e della legge n. 327 del 1951 sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici.

Restano ferme le discipline vigenti per i vini, sia ordinari che speciali, come da provvedimento di legge in questi giorni approvato. Non è in sede di esame del presente disegno di legge l'occasione per affrontare in modo approfondito il problema della possibile controindicazione o nocività della saccarina, sulla quale molto si discute tra i competenti. Si ritiene solo di richiamare l'attenzione del Ministro della sanità sulle cautele necessarie nel consentire l'uso degli edulcoranti artificiali nell'alimentazione, tenuto anche conto che non è stato ancora approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge.

La cessazione del sistema di monopolio commerciale delegato della saccarina e prodotti similari da parte dello Stato fa perdere inoltre all'erario un gettito di 900 milioni-1 miliardo.

Il decreto ha provveduto a recuperare tale gettito con un aumento del diritto di magazzino per le merci in custodia delle dogane. La soluzione lascia qualche perplessità perchè colpisce in generale i prodotti di importazione, mentre alleggerisce la produzione della saccarina di un onere notevole.

Forse un migliore esame della disciplina delle imposte di fabbricazione o di altre più attinenti al settore potrebbe dare qualche soluzione più equa.

Sono previste dal disegno di legge sanzioni per i trasgressori, ma non è fatto alcun cenno ad incentivi per sviluppare la produzione nazionale di saccarina. La Commissione sanità, mentre chiede che il Governo studi sui punti accennati una normativa definitiva che, nel rispetto dei trattati CEE, non mortifichi la capacità produttiva nazionale e garantisca la piena tutela della salute dei cittadini, ha ritenuto tuttavia che il divieto di impiegare la saccarina e gli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, vada rafforzato, nel senso di non consentire la facoltà di deroga caso per caso al Ministro della sanità, sia pure nel rispetto della normativa prevista per la disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ma di precisare che tale deroga può essere concessa dal Ministro della sanità solo in casi particolari limitati alla preparazione di prodotti dietetici e previo parere dell'Istituto superiore di sanità e di altri organi dello Stato competenti in materia.

È stato pure approvato dalla Commissione un aumento del minimo dell'ammenda per i trasgressori, elevato da 200.000 lire a 2 milioni.

Il relatore pertanto chiede al Senato la approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 27 febbraio 1980, attesa l'urgenza di provvedere e la particolare situazione nella quale si trova attualmente il Parlamento, nel testo approvato dalla Commissione sanità all'unanimità.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ciacci. Ne ha facoltà.

* C I A C C I. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, devo prima di tutto fare un rilievo decisamente critico, che già in altre occasioni è stato fatto in Senato, al ricorso ancora una volta alla decretazione d'urgenza per una materia che poteva e secondo me doveva essere regolata con un normale disegno di legge e con un quadro di riferimento legislativo più adeguato.

Per quanto ci riguarda, la questione in questo momento è di metodo e di merito. È di metodo perchè non si può parlare di urgenza, invocando, come ha fatto testè anche il senatore Del Nero, la rarefazione della saccarina sul mercato che si è verificata — pare — nel febbraio del 1980 e la fatiscenza degli impianti di produzione della Farmitalia, che è stata diffidata dal Ministero del lavoro per le condizioni di lavoro ritenute pericolose per l'incolumità degli operai, fatiscenza che, appunto perchè tale, non può essersi prodotta da un giorno all'altro.

Non si possono invocare questi fatti, quando si pensa che le direttive della CEE per il riordino dei monopoli sono del 1957 e l'invito della Commissione delle Comunità europee al Governo italiano per adeguare la legislazione in materia è del febbraio 1978.

Oltre che ragioni di metodo, vi sono, come dicevo, ragioni di merito, perchè la liberalizzazione della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina non è certamente un provvedimento trascurabile per le sue implicazioni economiche e commerciali ed anche per le implicazioni di carattere igienico-sanitario.

L'uso della saccarina, come è stato ricordato, è certamente in fase crescente per i prodotti farmaceutici, per i prodotti dietetici, particolarmente usati dagli affetti da diabete, per i dentifrici e simili. Recentemente si sono diffuse voci allarmanti sui presunti effetti cancerogeni della saccarina, che hanno dato luogo, particolarmente in America, a studi e ricerche, i cui risultati sembrerebbero negativi, ma che vengono considerati dagli stessi ambienti scientifici che li hanno condotti ancora contraddittori, co-

me si apprende dalla rivista americana « Science » del 14 marzo 1980.

La liberalizzazione della produzione, della detenzione, della esportazione e dell'impiego della saccarina, dei prodotti saccarinati e degli altri prodotti edulcoranti artificiali può aprire spazi pressochè sconfinati all'uso della saccarina stessa e può dare adito ad una miriade di abusi e di sofisticazioni in campo alimentare, non tanto a danno di certi settori industriali, come quello dello zucchero, quanto soprattutto a danno della salute o comunque dell'interesse del consumatore.

Ecco perchè in Commissione noi ci siamo battuti per fissare limiti rigorosi, che fossero tra l'altro la logica conseguenza di quanto affermava la stessa relazione governativa al provvedimento, laddove parlava della necessità — cito testualmente — di « evitare che l'uso indiscriminato delle sostanze in questione nel settore alimentare che si differenzia da altri settori quali, ad esempio, il settore industriale e quello farmaceutico, per i quali non si pongono problemi particolari circa l'impiego di edulcoranti, dia luogo a gravi pregiudizi per la salute pubblica, come del resto è stato evidenziato a livello internazionale ». Però, avvertito il pericolo, la proposta governativa vietava in via di principio l'uso degli edulcoranti artificiali nel settore alimentare, ma demandava la possibilità del loro impiego ad apposite autorizzazioni che il Ministero della sanità avrebbe potuto rilasciare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283. Questa possibilità di concedere autorizzazioni era eccessiva e non condivisibile, tanto che la Commissione, come ha ricordato il relatore, su iniziativa nostra e poi del senatore Spinelli, ha modificato l'articolo 2, che nel testo attuale vieta l'impiego della saccarina e degli altri prodotti edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitatamente alla preparazione di prodotti dietetici per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere prima di tutto dell'Istituto superiore di sanità, che è l'organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e degli altri organi competenti dello Stato.

Scompare così il riferimento alla legge n. 283 del 30 aprile 1962, che a 18 anni di distanza, manca ancora del regolamento di attuazione. A proposito di urgenza, perchè non si pone l'urgenza per questo regolamento che è ancora allo studio? Il problema viene sempre più frequentemente sollevato dalla stampa specializzata e in qualificati convegni, come quello svoltosi recentemente a Roma, come ho già avuto modo di ricordare in quest'Aula, per iniziativa delle organizzazioni delle cooperative di consumo.

Nella forma che abbiamo trovato per l'articolo 2, siamo d'accordo a dare autorizzazioni in casi particolari, che debbono riguardare non i prodotti alimentari genericamente e generalmente intesi, ma solo i prodotti dietetici che hanno in qualche modo una funzione curativa. Fare eccezioni di tipo diverso significherebbe creare precedenti difficilmente controllabili.

Siamo quindi d'accordo sull'adeguamento alle direttive CEE e sulla possibilità di autorizzare l'uso della saccarina in casi particolari per i prodotti dietetici, ma rimangono alcune esigenze che, concludendo, vorrei ricordare e che debbono essere rapidamente soddisfatte. In primo luogo è necessario ed improcrastinabile che il Governo provveda ad emanare la normativa prevista dalla legge n. 283 del 1962 senza nascondere le proprie inadempienze con il ricorso a provvedimenti parziali, come il disegno di legge n. 481 del 16 novembre 1979, ancora non discusso, stralciato — si dice — da una più ampia proposta normativa da tempo allo studio presso il Ministero della sanità, cioè da 18 anni.

In secondo luogo è necessario non affidarsi soltanto alle voci, alle smentite e agli autorevoli studi che si compiono in altri paesi, anche perchè si tratta di situazioni a volte molto diverse. Si pensi al fatto, come leggo sempre nella rivista « Science » del 14 marzo 1980, che negli Stati Uniti, studiandosi i possibili effetti cancerogeni della saccarina sulla vescica, sono state escluse dall'esame le bevande destinate in particolare ai bambini e alle gestanti perchè da tempo questi prodotti negli Stati Uniti sono stati tolti dal commercio.

Il nostro Istituto superiore della sanità deve quindi essere investito del problema per avere al più presto risposte rassicuranti.

In terzo ed ultimo luogo è necessario provvedere ad una adeguata informazione scientifica nel quadro di quell'opera di educazione sanitaria che la legge di riforma n. 833 mette al primo posto fra i compiti del servizio sanitario nazionale e che sempre più si impone in ogni settore di attività che riguarda la salute dei cittadini. L'educazione è fondamentale perchè, per esempio, certe sostanze, certi alimenti, come tutti sappiamo, possono essere dannosi o meno in relazione all'uso che se ne fa: prodotti dietetici a base di saccarina per curare il diabete o anche l'obesità possono essere utili e comunque scongiurare un male maggiore, mentre, come sappiamo, può essere molto dannoso l'uso eccessivo dello zucchero, che in partenza dannoso non è.

In conclusione, in questo campo delicatissimo dell'alimentazione umana meno che in ogni altro ci si deve affidare all'improvvisazione ed alle spinte particolari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E L N E R O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Ianniello.

I A N N I E L L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, prendo la parola brevemente solo per fornire alcune precisazioni. La relazione svolta dal senatore Del Nero mi pare che sia estremamente completa e mi esime dall'aggiungere ulteriori elementi per motivare il provvedimento che stiamo esaminando. Tuttavia sui due rilievi che riguardano più da vicino il Dicastero delle finanze, sollevati dal senatore Ciacci, vorrei ripetere qui le cose che ho avuto occasione di precisare in Commissione.

Il primo rilievo riguarda la procedura seguita dal Governo e più precisamente il ri-

corso alla decretazione di urgenza che secondo alcuni poteva invece essere evitato con l'emanazione di una legge ordinaria. Non voglio andare indietro nella storia fino a quando è stata approvata la direttiva comunitaria (grosso modo 23 anni fa) nè a quando il nostro paese è stato deferito all'Alta Corte di giustizia, due anni fa. Certo però abbiamo davanti a noi un dato obiettivo, e cioè che nella situazione in cui si è venuto a trovare il nostro paese non si poteva ricorrere ad altro mezzo legislativo che alla decretazione di urgenza. Anzitutto non avevamo più tempo disponibile rispetto alla CEE poichè si rischiava di rimettere in moto il procedimento dinanzi all'Alta Corte di giustizia. Inoltre dobbiamo ricordare le difficoltà in cui il Parlamento si è trovato in questo periodo, con le due consultazioni elettorali e con le oggettive difficoltà nel legiferare in termini piuttosto brevi. Per questo credo che l'ipotesi di un ricorso alla legge ordinaria non fosse neanche proponibile.

Soprattutto c'era il problema dell'esaurirsi del contratto con la Farmitalia che per conto del Governo produceva ed ha prodotto finora la saccarina. Questo contratto si è esaurito perchè era un contratto per quantità di prodotto finito. D'altra parte non c'è stata neanche la possibilità di prorogarlo ulteriormente perchè il Consiglio di Stato — e bene ha fatto il relatore a ricordarlo — ha negato al Governo la possibilità di una proroga anche temporanea della produzione di questo prodotto. Pertanto non c'era altra soluzione se non volevamo bloccare anche le attività produttive che utilizzano la saccarina e soprattutto i prodotti composti con la saccarina. Non dimentichiamo infatti che gli edulcoranti e la saccarina pura servono in determinati settori, cioè nella industria farmaceutica e nei settori dietetici degli alimenti, ma la saccarina entra anche negli splendogeni e quindi tutto il settore industriale che utilizza splendogeni poteva essere bloccato dalla mancata produzione di saccarina. Il Governo ha dovuto perciò provvedere con la decretazione di urgenza per far fronte a queste emergenze poichè mai come in questa circostanza ci sono tutti gli estremi previsti dalla Costituzione

per una decretazione del genere: il relatore in Commissione ieri ha detto che il meccanismo previsto dalla Costituzione per la decretazione d'urgenza 30-35 anni fa andava bene, ma oggi che il ritmo della vita e delle economie è completamente modificato, ci auguriamo che presto tale normativa possa essere modificata per rendere più snella l'attività legislativa del Parlamento italiano.

Nel merito non devo aggiungere nulla di particolare. Alcune osservazioni riguardano essenzialmente il Dicastero della sanità ed i criteri che questo dovrà seguire per quanto concerne la facoltà concessa al Ministro, nei casi particolari, di poter consentire l'utilizzo della saccarina.

Una sola dichiarazione devo al relatore che ha sollevato dubbi sulla opportunità della compensazione del minor gettito di 900 milioni che derivavano da questa specie di imposta erariale che veniva prelevata sulla saccarina: ho sottolineato che è un tipo di imposta molto discutibile perchè quello era un prelievo dal prezzo puro e semplice, non era una imposta. Devo altresì precisare che innanzitutto il Governo non ha ritenuto di ricorrere all'inasprimento fiscale per prelevare i 910 milioni nè attraverso le imposte indirette nè attraverso altro mezzo; in secondo luogo con il recupero che possiamo realizzare di 910 milioni dall'aumento delle tariffe per i depositi doganali nei magazzini delle dogane non abbiamo apportato alcuna innovazione. Il provvedimento che adeguava le tariffe per il deposito doganale è precedente all'attuale decreto-legge. Dal gettito che sta dando questo adeguamento tariffario si possono abbondantemente ottenere i 910 milioni che non ricaviamo più dopo aver liberalizzato la saccarina. Non si tratta pertanto di una nuova imposta.

D E L N E R O, *relatore*. Allora c'è una perdita secca di entrate.

I A N N I E L L O, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si tratta di una nuova imposta che viene introdotta adesso per cercare di recuperare del danaro: esiste già da due mesi perchè è stata approvata il 30 gennaio scorso e da essa abbiamo questo maggiore gettito che può largamente com-

pensare il minore gettito che si ricava dall'imposta sulla saccarina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la sanità, onorevole Orsini.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Il provvedimento predisposto dal Ministero delle finanze con il concorso della sanità è già stato esaurientemente illustrato dal relatore, dagli intervenuti e dal collega Sottosegretario per cui a me competono brevi chiose su temi specifici sollevati sia in sede di dibattito in Commissione che qui in Aula. Esse concernono sostanzialmente le deroghe al generale divieto riguardante l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione delle sostanze alimentari, il problema del regolamento della legge 30 aprile 1962, n. 283, e la modifica apportata dalla Commissione di merito all'articolo 3 per quanto riguarda l'entità delle pene ai trasgressori.

Brevissime notizie su questi tre punti. Il Governo è d'accordo sulla modifica apportata dalla Commissione al testo dell'articolo 2, modifica che è avvenuta anche con il suo concorso.

Essa meglio delimita le possibilità di deroga al generale divieto di utilizzo della saccarina nei prodotti alimentari, circoscrivendolo ai prodotti dietetici e precisando più analiticamente le procedure attraverso le quali a queste eventuali deroghe si può giungere, fermo restando il meccanismo autorizzativo da parte del Ministro della sanità.

Per quanto attiene al secondo punto, e cioè il rilevante ritardo nell'emanazione del regolamento alla legge 30 aprile 1962, n. 283, colgo l'occasione per informare il Senato che il Governo ha promosso questo regolamento che è attualmente all'esame dei competenti organi i quali devono su di esso dare il loro giudizio. Pertanto, questa lunga vacanza si avviava ad essere conclusa molto rapidamente per cui confido che il nuovo Governo proseguirà su questo cammino con le sue autonome valutazioni di merito.

Per quanto attiene al terzo punto, e cioè gli emendamenti all'articolo 3, fermo restando l'arresto per i trasgressori sino ad un an-

no, la Commissione ha ritenuto di elevare il minimo della pena pecuniaria, la quale non è alternativa, ma è concorrente alla pena detentiva, da 200.000 lire a 2 milioni. Anche su questo punto il Governo è d'accordo, pur tenendo conto della necessità di stabilire un coordinamento tra queste sanzioni che, spesso, essendo disposte nel contesto di singoli provvedimenti, possono presentare caratteri di disomogeneità relativa e, quindi, di ingiustizia relativa per cui sarà bene un riesame complessivo di esse al fine di adeguarle e in assoluto ed anche comparativamente all'entità delle trasgressioni che intendono insieme prevenire e reprimere.

Con queste considerazioni prendo atto del generale consenso che mi pare di cogliere su questo provvedimento emendato in modo positivo con il concorso del Governo in sede di dibattito in Commissione, esortando il Senato ad approvarlo anche per le ragioni di indifferibilità ed urgenza interconnesse ai motivi di carattere internazionale che l'onorevole Sottosegretario delle finanze ha qui ricordato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario:*

Articolo unico.

Il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti. »;

all'articolo 3:

nel primo comma, le parole: « 200 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni »;

nel secondo comma, la parola: « importa » è sostituita dalla seguente: « comporta ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

SPINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI. Farò una brevissima dichiarazione di voto per annunciare il nostro voto positivo alla conversione in legge del decreto-legge per motivi di carattere generale, poichè è noto che il partito al quale mi onoro di appartenere crede all'Europa e quindi crede che bisogna adeguarsi alla legislazione europea. Questo mi induce ad esprimere in un certo senso una meraviglia per il fatto che per un provvedimento che giunge dopo 23 anni rispetto al provvedimento della Comunità europea si sia adottato *in extremis* lo strumento del decreto-legge. In effetti, non può non rilevarsi che questa procedura è quanto meno anomala.

Pertanto la raccomandazione è che per il futuro non solo si adottino strumenti legislativi ordinari, ma anche che gli adeguamenti alla normativa CEE siano molto più rapidi di questo.

Il provvedimento ci trova d'accordo anche per la caduta di un monopolio che non ha motivo di esistere.

In relazione alle preoccupazioni espresse da altre parti circa l'incidenza eventuale della saccarina sulla salute e soprattutto in rapporto alle proprietà oncogene che, secondo alcune ricerche recenti, questo prodotto avrebbe, personalmente ritengo che dimostrazioni chiare e scientifiche su questo non siano state ancora date, che diversa sia la sperimentazione di dosi massive su animali di laboratorio e diversa l'assunzione da parte dell'uomo di quantità molto minori: anche perchè ci può essere il sospetto che al di sotto di questa disputa scientifica ci sia-

no ragioni molto meno nobili di natura commerciale sul mercato internazionale. Raccomanderei che l'Istituto superiore di sanità ed anche il Consiglio nazionale delle ricerche, su sollecitazione del Governo, compiano indagini approfondite per dire una parola più certa su questo argomento ed anche per assumere le decisioni del caso.

Del resto credo che la formulazione data in Commissione, soprattutto all'articolo 2, anche con il contributo della nostra parte, serva a fugare molte di queste preoccupazioni poichè l'uso della saccarina in prodotti dietetici è un fatto che viene definito quasi eccezionale e quindi connesso ad una apposita autorizzazione del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti. Perciò ci sembra di poter rassicurare in un certo senso anche l'opinione pubblica con la formulazione più idonea che abbiamo dato all'articolo 2. Le modifiche introdotte all'articolo 3 sono di carattere terminologico, come proposte dal Governo, ed anche sostanziali perchè le pene proposte sono più adeguate alla eventuale gravità del reato di introduzione della saccarina in prodotti per i quali è vietato l'uso.

In sostanza il provvedimento può quindi essere approvato e perciò diamo il nostro voto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,05).